

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 113/2018

del 31 maggio 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2019/657]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la proroga del periodo transitorio per gli schemi pensionistici ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1º marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione ⁽⁴⁾, rettificato dalla GU L 196 del 21.7.2016, pag. 56.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/751 della Commissione, del 16 marzo 2017, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda il termine per conformarsi agli obblighi di compensazione per talune controparti che trattano derivati OTC ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/105 della Commissione, del 26 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni ⁽⁷⁾, rettificato dalla GU L 19 del 25.1.2017, pag. 97.
- (8) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 31bc [Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32015 R 1515:** Regolamento delegato (UE) 2015/1515 della Commissione, del 5 giugno 2015 (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63).»

⁽¹⁾ GU L 239 del 15.9.2015, pag. 63.

⁽²⁾ GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 29.4.2017, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU L 17 del 21.1.2017, pag. 17.

